

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4701**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, PETTINATO e RIPAMONTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2000**

—————

Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure  
alternative alla detenzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La questione del sovraffollamento carcerario ha assunto negli ultimi anni e, ancor più, nelle ultime settimane, una dimensione drammatica. Siamo ben consapevoli che l'indulto da solo non è che una misura «emergenziale» finalizzata a una «emergenza» che, in mancanza di adeguati e immediati interventi, tornerebbe a riproporsi in tempi rapidi e in forme ancor più drammatiche. E, tuttavia, l'indulto, se intelligentemente calibrato e realizzato, può rispondere a esigenze precise, ancorchè circoscritte.

La legislatura corrente può vantare il varo di numerosi e importanti provvedimenti in materia di giustizia: la riforma costituzionale del giusto processo, un discreto intervento legislativo in materia di depenalizzazione, la riforma del giudice unico e le modifiche al codice di procedura penale a essa collegate, la competenza penale del giudice di pace, la legge cosiddetta «Simeone-Saraceni» (legge 27 maggio 1998, n. 165).

Il circuito degli interventi sulla esecuzione della pena e sull'applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario resta, tuttavia, l'elemento più debole del sistema, e non certo per inadeguatezza delle norme o per mancanza di rispondenza da parte della popolazione carceraria; il punto dolente è costituito, piuttosto, dalla eccessiva lunghezza e macchinosità delle procedure, al punto che molti detenuti ancor oggi non fanno in tempo a godere dei benefici, dal momento che il procedimento che li riguarda non può essere esaminato o portato a termine prima della fine della pena (su questo punto le recenti modifiche introdotte dalla legge Simeone-Saraceni potranno produrre buoni risultati).

Da qui i provvedimenti che, nel presente disegno di legge, accompagnano la semplice concessione dell'indulto. Con l'articolo 6 si prevede l'introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo 533-*bis*, che autorizza il giudice a concedere, all'atto stesso dell'emissione della sentenza di condanna, le misure alternative alla pena previste dall'ordinamento penitenziario e a sostituire la pena detentiva con altra di specie diversa, come la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività o la previsione di particolari attività, destinate a offrire alla vittima il risarcimento del danno o la riparazione del torto subito; misure che possono essere applicate da sole o unitamente a determinate prescrizioni, che consentano un effettivo percorso di rieducazione e reinserimento del condannato. Questo obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso particolari modalità di esecuzione della pena, che consentano al condannato, ad esempio, di continuare a svolgere il proprio lavoro: dunque, limitare la detenzione ai fine settimana o concentrarla in alcuni periodi dell'anno.

Con l'articolo 7 si prevede l'adeguamento dei limiti di pena che il giudice può, anche d'ufficio, sostituire con la semidetenzione (da un anno a tre anni), con la libertà controllata (da sei mesi a diciotto mesi) ovvero con la pena pecuniaria (da tre mesi a un anno).

Con l'articolo 8 si interviene sulla modalità di esecuzione del regime di semidetenzione, attraverso un intervento sostanzialmente analogo a quello previsto nel comma 3 del nuovo articolo 533-*bis* del codice di procedura penale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Indulto)*

1. È concesso indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire cinquanta milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

## Art. 2.

*(Indulto per le pene accessorie)*

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

## Art. 3.

*(Esclusioni oggettive dell'indulto)*

1. L'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 422 (strage);

3) 575 (omicidio) se connesso all'articolo 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estor-

sione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

*b)* per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

1) 73, commi 1, 2 e 3, concernenti le attività illecite, ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

2) 74, concernente l'associazione per delinquere.

*c)* per i reati previsti dagli articoli 50, 51, 51-*bis*, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;

*d)* per i reati previsti dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136, recante biodegradabilità dei detergenti sintetici, e successive modificazioni;

*e)* per i reati previsti dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

*f)* per i reati previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

*g)* per i reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, recante attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.

## Art. 4.

*(Revoca dell'indulto)*

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

## Art. 5.

*(Termine di efficacia dell'indulto)*

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 maggio 2000.

## Art. 6.

*(Inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 533-bis)*

1. Dopo l'articolo 533 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 533-bis - *(Misure alternative e modalità di esecuzione della pena)* - 1. Quando la pena detentiva irrogata non è superiore a tre anni, ovvero a quattro anni nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il giudice con la sentenza di condanna può disporre anche d'ufficio la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 94 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero la sospensione della pena nelle ipotesi di cui all'articolo 90 del medesimo testo unico.

2. Il giudice può, altresì, disporre anche d'ufficio la sostituzione della pena detentiva con la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività o di attività dirette al risarcimento del danno o alla riparazione in forma specifica a favore della parte offesa, ovvero con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione e al reinserimento del condannato.

3. In funzione delle finalità di rieducazione e di reinserimento del condannato ovvero in relazione alle sue comprovate esigenze di lavoro o di studio, il giudice può altresì disporre che la pena detentiva sia eseguita limitatamente a determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana.

4. In tutti i casi previsti dai commi da 1 a 3, il giudice determina le modalità dell'esecuzione e la sua durata, che non può essere inferiore a quella della pena irrogata».

#### Art. 7.

*(Modifica dell'articolo 53 della legge  
24 novembre 1981, n. 689)*

1. Nel primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, le parole «un anno», «sei mesi» e «tre mesi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «tre anni», «diciotto mesi» e «un anno».

#### Art. 8.

*(Modifica dell'articolo 55 della legge 24  
novembre 1981, n. 689)*

1. All'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno ovvero determinati giorni della settimana o determinati periodi dell'anno nel

proprio domicilio. La determinazione delle ore, dei giorni e dei periodi suddetti è effettuata in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato».

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

